Decreti del Rettore n.425/2026 Prot. n. 0024153 del 06/10/2026 - [UOR: SI000022 - Classific. I/7]

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, *"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "*al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio";*

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art.5, comma 5;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente la "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*", ed in particolare gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente*: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244*" e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*", come modificato dall'art. 44 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*", così come modificato dal Decreto interMinisteriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale - n. 34 del 10 febbraio 2024) di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione dell'art. 4, comma 2-bis del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 aprile 2025, n. 75, concernente i percorsi di specializzazione sul sostegno attivati, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, da INDIRE e dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE;

VISTO il Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164, e in particolare l'art. 4, comma 1- sexies, che modifica l'articolo 22, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, nel quale le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

VISTA la delibera del Senato assunta nella seduta del 28 aprile 2026, con la quale è stata approvata l'attivazione presso questo Ateneo dell'XI ciclo dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria, e della scuola secondaria di I e II grado, per l'a.a. 2025/2026, ed è stato autorizzato l'inserimento nella banca dati RAD del MUR dell'offerta formativa potenziale di questa Università degli Studi della Tuscia, per l'a.a. 2025/2026;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento per il Lazio il 6 maggio 2026 ai sensi del citato D.M n. 948/2016;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale dell'8 giugno 2012, n. 480, così come modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale del 5 dicembre 2024, n. 609;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con Decreto Rettorale del 16 ottobre 2012, n. 823, e modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale del 23 novembre 2023, n. 545;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 giugno 2026, n. 926, con il quale è stato autorizzato l'avvio, per l'a.a. 2025/2026, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Tuscia, per un totale di 770 posti così distribuiti: n. 100 per la scuola dell'infanzia, n. 400 per la scuola primaria, n. 0 per la scuola secondaria di I grado e n. 270 per la scuola secondaria di II grado;

VISTO il Decreto Rettorale 29 giugno 2026, n. 292, con il quale è stata indetta la selezione pubblica presso l'Università degli Studi della Tuscia per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado (d'ora in poi, "Corsi di formazione") per l'a.a. 2025/2026;

VISTO l'art. 12, comma 1, del suddetto bando di selezione che testualmente recita "*la graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati della prova scritta e della prova orale, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 13 del presente Bando. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane*";
CONSIDERATO l'art. 12, comma 2 del bando di selezione che testualmente recita "*L'Università, con Decreto Rettorale, accertata la regolarità delle procedure concorsuali, approva gli atti e le sopracitate graduatorie di merito. Tale Decreto, unitamente all'avviso contenente indicazioni relative alle modalità di immatricolazione, verrà pubblicato sul sito web di Ateneo http://www.unitus.it/ nella sezione TFA Sostegno 2025/2026 e all'Albo Ufficiale dell'Università*";
VISTO l'art. 18, del citato bando di selezione che testualmente recita "*L'iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità comporta il pagamento della somma di euro 3.200,00 comprensiva della tassa di ammissione all'esame finale, più l'imposta fissa di bollo di 16 euro … Per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del presente ciclo in un grado loro mancante, l'Ateneo predisporrà dei percorsi abbreviati finalizzati all'acquisizione del titolo, e la quota complessiva d'iscrizione ammonterà a euro 2.000,00. In analogia alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2020, i suddetti importi potranno essere versati in 3 distinte rate di pari importo. La I rata al momento dell'immatricolazione le altre secondo le indicazioni che verranno comunicate con successivo avviso sul sito web di Ateneo http://www.unitus.it/ nella sezione TFA Sostegno 2025/2026…. I candidati risultati vincitori in possesso di una disabilità pari o superiore al 66% o i candidati di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 104/1992, sono esonerati dal pagamento dell'intera tassa di iscrizione al corso. Ai sensi della normativa vigente sono comunque tenuti al pagamento della marca da bollo da 16 euro quale quota di iscrizione … Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il termine perentorio che verrà successivamente indicato nel sito web di Ateneo http://www.unitus.it/ nella sezione TFA Sostegno 2025/2026 comporta la tacita rinuncia all'iscrizione, indipendentemente dalle motivazioni addotte*";
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del bando di selezione "*In caso di eventuale accertamento di cause di esclusione riscontrate dopo l'iscrizione, si procede a dichiarare la decadenza dell'iscritto al corso*";
VISTI gli atti della suddetta Commissione esaminatrice;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti;

DECRETA

Art. 1

1. Sono approvati gli atti delle selezioni per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di II grado, per l'a.a. 2025/2026, dai quali risultano le graduatorie di merito che formano parte integrante del presente Decreto.
2. Sono attivate le procedure di immatricolazione ai corsi di formazione in parola per i candidati risultati vincitori nelle citate graduatorie di merito secondo le modalità contenute nell'avviso che verrà pubblicato sul sito *web* di Ateneo http://www.unitus.it/ nella sezione TFA Sostegno 2025/2026.
3. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'immatricolazione, devono optare per un solo grado di scuola.
4. Nel caso in cui alcuni degli ammessi al corso non si immatricolino, oppure rinuncino all'immatricolazione, ovvero siano dichiarati decaduti da esso per mancanza dei titoli necessari, subentreranno nel diritto all'immatricolazione i candidati idonei in posizione immediatamente successiva nella relativa graduatoria, sino all'inizio effettivo delle attività didattiche.

Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso alla competente Autorità giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Università oppure presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale dell'Università.

Prof.ssa Tiziana LAURETI

Firmato digitalmente da:
Laureti Tiziana
Firmato il 05/10/2026 13:16
Seriale Certificato: 4733777
Valido dal 18/07/2025 al 18/07/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA